

**CAMPAGNA INFORMATIVA E DI SENSIBILIZZAZIONE
 AUTO-FINANZIATA SUI:
 DIRITTI DEI CONSUMATORI (E DELLE IMPRESE)
 IN MATERIA BANCARIA, FINANZIARIA, ASSICURATIVA
 E SULLA TUTELA DEL CONSUMO IN GENERALE.
 RISTRUTTURAZIONI E SALVAGUARDIA DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI.
 A cura di Maurizio Forzoni, Presidente SosAnatocismo No Profit**

PREMESSE: In questa serie di articoli finanziati e voluti dalla Nostra Associazione, molteplici saranno i temi che affronteremo. Parleremo dei Diritti dei Consumatori e di come quando sottoscriviamo contratti Bancari e/o Assicurativi, non si abbiano solamente Doveri, ma anche Diritti degni di ampia tutela. Parleremo del Settore Orafo che dagli anni 60 in poi ha fatto la fortuna della nostra Città e le ha permesso di crescere industrialmente, del Settore Tessile, altrettanto importante per la nostra realtà da date storiche, di settori e mestieri emergenti. Parleremo di una crisi economica molto importante che ci sta toccando da vicino, e di come affrontarla, partendo dal basso, dall'analisi e riduzione dei costi aziendali (ivi inclusi gli oneri finanziari), di come assieme alla figura del Commercialista si debba prevedere, nelle nostre aziende, la figura del Consulente Aziendale, perché le imprese hanno sempre più bisogno di possedere strumenti affinati di analisi industriale per essere competitivi in un mercato globale, e per poter far fronte alla concorrenza dei paesi emergenti (vedi caso Cina). Parleremo di ristrutturazioni aziendali e di fallimenti, questi ultimi rivedibili allorché lo stato d'insolvenza dell'imprenditore potrebbe non essere più certo a seguito di nuovi elementi accertati anche in via giudiziaria. E di altro ancora, accettando anche richieste e suggerimenti da parte di coloro che vivono le aziende quotidianamente e che sono i primi a sapere cosa succede al loro interno e di cosa necessitano.

ANATOCISMO O CAPITALIZZAZIONE (TRIMESTRALE, SEMESTRALE, ANNUALE) DEGLI INTERESSI PASSIVI

Come primo articolo relativo a tale campagna di sensibilizzazione sui Diritti dei Consumatori, ho deciso di affrontare il tema dell'anatocismo, da cui del resto deriva il nome dato alla Nostra Associazione No Profit che si chiama, appunto, SosAnatocismo. Mi sembrava proprio il principio ideale da cui far partire tale serie di articoli.

Anatocismo, parola abbastanza complicata, deriva in realtà dal Greco ed in particolare da "ana" che significa "nuovo, nuovamente" e "tokis" che significa "frutti, interessi", da cui deriva poi la parola "tokismós" che in greco aveva il significato di "usura". Per cui letteralmente anatocismo significa soprafrutti, interessi su interessi, nuovi interessi da altri interessi. Analizzato il principio etimologico della parola anatocismo, dobbiamo innanzitutto capire cosa significa generare interessi da altri interessi, e quali siano le conseguenze in termini economici.

Quando decidiamo, per creare o far crescere un'impresa, per compiere degli acquisti (come nel caso del cosiddetto "credito al consumo"), di chiedere un finanziamento e/o un mutuo, ci viene messa a disposizione una somma di denaro, (come nel caso delle aperture di credito in conto corrente), che viene definita "CAPITALE". Tale capitale rappresenta l'importo che dovremo restituire dopo un determinato periodo di tempo - sei mesi, 1 anno, due anni, dieci, ecc. - o in caso di anticipata risoluzione contrattuale. Però alle scadenze prefissate, assieme al Capitale, si deve restituire anche i frutti o interessi da quest'ultimo generati, al Tasso stabilito e concordato contrattualmente. Tale principio viene giuridicamente sancito dal nostro Codice Civile, che all'art. 820 così recita: "(Frutti naturali e Frutti Civili): (...) Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, (...). Il Corsivo è Nostro). Come si vede si parla esplicitamente d'interessi provenienti e generati dai capitali e solo da questi.

Questo principio è confermato e disciplinato da un altro Articolo del codice civile, divenuto famoso perché citato più volte sia dalle Illustrissime Corti di Merito, sia dalla Suprema Corte di Cassazione, della quale, fra tutte le Sentenze che si sono susseguite dal 1999 in poi, citiamo per brevità solamente la N. 21095 del 04-11-2004 a Sezioni Unite, che ha dichiarato definitivamente illegittima la pratica dell'anatocismo.

Facciamo, ad ogni modo, un passo indietro e parliamo dell'Art. 1283 c.c. in oggetto, che così recita: "ANATOCISMO. In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti d'interessi dovuti almeno per sei mesi. (Il Corsivo è Nostro)".

Quindi anche dal punto di vista meramente giuridico gli interessi non possono produrre nuovi interessi (almeno che non vi sia stata una citazione in giudizio o domanda giudiziale). Da questo ne deriva l'interpretazione che solamente i Capitali possono produrre interessi.

Questa norma, insieme alle altre e a tutte le Sentenze che anche la Nostra Associazione sta contribuendo ad alimentare, nonché a tutti i regolamenti Comunitari che il Nostro Ordinamento sta facendo propri a Tutela dei Consumatori, a mio avviso tende a porre il Contraente economicamente fragile, che accede al Credito, nella condizione di essere garantito e nel medesimo piano decisionale di chi invece eroga i finanziamenti. Infatti è facilissimo comprendere che se gli interessi passivi trimestralmente finiscono per aggiungersi ai capitali prestati, il Correntista si trova a pagare più di quanto dovuto, e se la situazione si protrasse per molti anni, potrebbe finire col pagare solamente interessi che si alimentano e che producono nuovi frutti (nuovi interessi) all'infinito.

Per cui il consiglio che fornisco a tutti coloro che mi leggono è quello di visionare attentamente le clausole contrattuali che si vanno a firmare e verificare o fare verificare che nei propri conti non vi sia tale pratica anatocistica (cioè di capitalizzazione degli interessi passivi trimestrali) e anche quando è sancita la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, (vedi delibera del C.I.C.R del 09-02-2000), che l'uguaglianza contrattuale sia sostanziale e non semplicemente sulla carta e formale.

Proprio a tal proposito, desidero finire l'articolo con le recenti parole di un Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto che, a mio avviso, sintetizza e conferma pienamente l'orientamento attuale delle Corti di Merito: "(...) La potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere - per così dire - secundum eventum obligationis, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae - fino ad annullarsi - quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente. (...)" (Luglio 2006, Il Corsivo è Nostro).

Per dubbi, bisogno di aiuto, consigli, per informarsi sulle attività dell'Associazione, o semplicemente per sostenere la nostra causa, (la nostra Associazione vive esclusivamente delle adesioni dei propri soci e non accetta prebende e donazioni da nessuno per non perdere la propria libertà ed autonomia), potete contattarmi al n. 3478392440 o via e-mail all'indirizzo: maurizioforzoni@virgilio.it

Per i patiti della Matematica finanziaria, come il sottoscritto, ecco un esempio per uso esclusivamente didattico, informativo, di sensibilizzazione e conoscenza personale riguardante la pratica dell'anatocismo:

Ammettiamo che un Tizio prenda a prestito un capitale di Euro 10.000,00 da restituire in dieci anni, ad un tasso d'interessi del 10% in ragione annua. Ammettiamo che gli venga effettuata una capitalizzazione degli interessi passivi annua (anatocismo annuo). Alla fine dei dieci anni Tizio dovrà restituire, in base alla legge finanziaria a regime composto per cui $M=C(1+i)^n$, esattamente Euro 25937,42, di cui 10.000 sono il capitale originario e 15.937,42 sono gli interessi maturati nei dieci anni. Invece a parità di condizioni, stesso tasso d'interesse 10% annuo, medesimo tempo 10 anni e medesimo capitale iniziale, senza capitalizzazione degli interessi e ed in base alla legge finanziaria a regime di capitalizzazione semplice per cui $M=C(1+ni)$, alla fine dei dieci anni Tizio dovrà restituire 20.000,00 euro, di cui 10000 per capitale e 10.000 per interessi. I 5937,42 d'interessi in più rappresentano proprio l'anatocismo annuale degli interessi passivi. E' chiaro che l'esempio diventa ancora più interessante e si accresce esponenzialmente se la Capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente. Ed il perché è ovvio. Più alto sarà poi il Tasso applicato, maggiore sarà l'effetto anatocistico. E anche questo è altrettanto ovvio, per ragioni logico-matematico-deduttive.

(A mio Padre, a nove anni dalla sua scomparsa)

Nel prossimo articolo affronterò i seguenti argomenti: L. 108/96 e Nuova Normativa Antiusura, Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.), Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G), Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M), Tassi Soglia Usura (T.S.U.), Tasso Ufficiale di Sconto (dal 01-01-1999, Tasso Ufficiale di Riferimento), Prime Rate ABI.

